

# Diritto camerale senza variazioni anche nel 2022

In assenza di nuovi interventi normativi, la conferma è arrivata dal MISE con la consueta nota annuale

## / REDAZIONE

Con la nota del Ministero dello Sviluppo economico n. [429691](#), pubblicata ieri, sono state **confermate** per il 2022 le misure del diritto camerale annuale già dovute negli ultimi anni.

L'[art. 28](#) comma 1 del DL 24 giugno 2014 n. 90 aveva disposto la riduzione del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio per l'iscrizione nel Registro delle imprese o nel REA. La **riduzione** del tributo è pari al 50% a decorrere dal 2017.

La **base di calcolo** su cui applicare la riduzione corrisponde al diritto annuale definito dal DM [21 aprile 2011](#) (come disposto dall'[art. 1](#) del DM 8 gennaio 2015).

Per il 2022, in assenza di ulteriori interventi normativi, analogamente al 2021, il tributo viene determinato applicando la riduzione del 50% agli importi fissati dal citato decreto.

Relativamente alle imprese iscritte nella **sezione ordinaria** del Registro delle imprese, le misure sono le seguenti:

- imprese individuali: 100 euro (unità locale 20 euro);
  - tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all'aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2021, con un minimo di 100 euro e un massimo di 20.000 euro (unità locale 20% di quanto dovuto per la sede principale con un massimo di 100 euro).
- Per i soggetti iscritti nella **sezione speciale** del Registro delle imprese, il diritto è dovuto secondo quanto di seguito riportato:
- imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprenditori agricoli): 44 euro (unità locale 8,80 euro);
  - società semplici non agricole: 100 euro (unità locale 20 euro);
  - società semplici agricole: 50 euro (unità locale 10 euro);
  - società tra avvocati ex DLgs. [96/2001](#): 100 euro (unità

locale 20 euro).

Il tributo è dovuto anche dai soggetti iscritti al **REA**, i quali corrispondono un diritto annuale nella misura fissa pari a 15 euro.

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare, per ciascuna unità o sede, l'importo di 55 euro.

Il diritto annuale deve essere versato con **arrotondamento** all'unità di euro secondo le modalità indicate dalla nota MISE 3 marzo 2009 n. [19230](#).

## Da aggiungere le maggiorazioni delle singole Camere di Commercio

Le predette misure del tributo non tengono conto delle maggiorazioni fino al 20% applicate dalle singole Camere di Commercio. Per il triennio 2020, 2021 e 2022, le maggiorazioni sono state approvate con il DM [12 marzo 2020](#) (ad esclusione della CCIAA di Perugia che ha deliberato una maggiorazione del 10%, per tutte le altre CCIAA la maggiorazione è al **20%**).

Il diritto camerale è versato:

- in unica soluzione;
  - con il modello F24, utilizzando il codice tributo "3850" da indicare nella sezione "IMU ed altri tributi locali".
- È possibile procedere al pagamento anche attraverso la piattaforma **pagoPA**.

Il termine di versamento coincide con quello del primo acconto delle imposte sui redditi (art. [8](#) comma 2 del DM 359/2001).

Le imprese di nuova iscrizione possono versare il tributo contestualmente all'iscrizione o all'annotazione nel Registro delle imprese (art. 8 commi 3 e 4 del DM 359/2001), oppure entro i **successivi 30 giorni** ([art. 4](#) comma 1 del DM 21 aprile 2011).